

I.I.S. Verona Trento – Majorana- Messina:

PTOF: 2019_2022

Breve sintesi sulle modalità di valutazione nell'I.I.S. Verona Trento – Majorana- Messina:

Principi generali che valgono per il ciclo (si desumono dall'art. 1 D.lgs 62/2017):

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni/studenti delle comunità scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione.

Ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ognuno in relazione a conoscenze, abilità e competenze acquisite.

E' coerente con l'OF delle scuole, con la personalizzazione dei percorsi con le linee guida per gli IT ed IP.

Viene effettuata dai docenti in autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal CD e inseriti nel PTOF.

La valutazione del comportamento di riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo statuto delle studentesse/studenti, il patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle IS ne costituiscono i riferimenti essenziali.

Ciascuna IS può determinare, anche in sede di elaborazione del PTOF, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi degli studenti, al coinvolgimento attivo delle famiglie.

Per favorire i rapporti scuola-famiglia l'IS adotta le modalità di comunicazione efficaci e trasparenti. L'IS certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento e la prosecuzione degli studi.

L' IS partecipa alle rilevazioni nazionali e internazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del servizio svolto.

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale sono valutati nei modi previsti per i cittadini italiani.

Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. In caso di superamento le IS possono stabilire, per casi eccezionali, motivate deroghe. A condizione comunque che tali assenze, in deroga, comportino la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti. Il superamento delle assenze comporta

l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal CdC ed è presieduto dal Ds o suo delegato. I docenti di sostegno contitolari della classe partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Il personale docente esterno, e gli esperti di cui si avvale la scuola per il potenziamento e l'ampliamento dell'OF formativa, ivi compresi i docenti incaricati di attività alternative all'IRC, forniscono preventivamente ai docenti del CdC elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

La valutazione, periodica e finale, del comportamento degli alunni è espressa in decimi. Il voto è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici.

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi del D.Lgs 77/2005, i crediti relativi vengono riconosciuti ai sensi dell'art. 6 relativo.

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono almeno 6/10 in tutte le discipline e nel comportamento, salvo la sospensione del giudizio.

L'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene documentato secondo il D.M. 139/2007 che permette anche di certificare le conoscenze, abilità e competenze (art.8).

Art.9 D.P.R. 122/2009: la valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI con le stesse modalità prima indicate.

L'alunno con disabilità che ha seguito un percorso differenziato è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito.

Art.10 D.P.R. 122/2009: valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento. Per gli alunni con DSA adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle di esame conclusivo, deve tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. In sintesi si potrebbe fare riferimento al PEI.

Valutazione del comportamento degli studenti (art. 2 Legge 169/2008):

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 249/1998 e s.m.i. il comportamento in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche al di fuori della propria sede.

Art. 7 D.P.R. 122/2009:

La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi del D.P.R.

249/1998 e s.m.i..

In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'art. 21 della Costituzione Italiana.

Nuovo Esame di Stato del II Ciclo, D.Lgs 62/2017, nota MIUR n°3050 del 04.10.2018 e relativi allegati :

L'Esame di Stato verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione a conoscenze, abilità e competenze acquisite dallo studente nel corso di studi, con riferimento alle linee guida per gli istituti tecnici (IT) ed istituti professionali IP, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

In relazione al PECUP di ogni indirizzo di studi l'Esame di Stato tiene conto della partecipazione: alle attività di ASL (in numero di ore obbligatorie rinviato al 01.09.2019), dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente (c.27 Legge107/2015). Tiene altresì conto delle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione fermo quanto previsto dalla Legge 169/2008.

Ai sensi del D.Lgs 62/2017 i candidati interni sono ammessi a condizione:

-di aver frequentato per almeno tre quarti il monte ore annuale personalizzato, salvo le eventuali deroghe (art. 14 D.P.R. 122/09);

-votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di disciplina e nel comportamento;

Nel caso di votazione inferiore a 6/10 in una disciplina o gruppo di discipline (una sola), il CdC può deliberare con adeguata motivazione l'ammissione all'esame di Stato Conclusivo. Questo potrebbe però determinare l'attribuzione del credito con il valore minimo della fascia.

Il credito scolastico è attribuito dal CdC fino ad un massimo di 40 punti nel triennio finale:
 $12+13+15=40$;

Per gli alunni, di 5° anno, che sostengono l'Esame di Stato nell'a.s. 18/19 i crediti del 3° e 4° vengono convertiti e resi noti alle famiglie mediante i consueti canali di comunicazione, con la tabella "cumulativa" allegata al D.Lgs 62/2017.

Per gli alunni, del 4° anno, che sostengono l'Esame di Stato nell'a.s. 19/20 i crediti del 4° vengono convertiti e resi noti alle famiglie mediante i consueti canali di comunicazione, con la seconda tabella allegata al D.Lgs 62/2017.

Il CdC elabora entro il 15 maggio il documento che esplicita i contenuti, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti.

Le prove dell'ES su cui saranno date maggiori informazioni dal MIUR ad inizio 2019 sono:

La I prova scritta, che ha la finalità di accertare la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua in cui si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato (comma 3, art.17, D.Lgs 62/2017);

Le tipologie di prova saranno: A analisi ed interpretazione di un testo letterario, B analisi e produzione di un testo argomentativo, C riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

Valutazione massima pari a 20 punti.

La II prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica,..., che ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studi e che è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo, culturale e professionale dello specifico indirizzo di studi (comma 4, art.17, D.Lgs 62/2017);

Valutazione massima pari a 20 punti.

Nei percorsi IP ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte è predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con il PTOF.

Il colloquio: anch'esso finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale degli studenti, che si svolge secondo quanto previsto dal comma 9 , art.17, D.Lgs 62/2017.

La commissione a tal fine propone al candidato di analizzare un testo, documento, esperienza, progetto, problema per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, alla capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale , l'esperienza A.S.L. svolta nel percorso di studi.

Il colloquio accerta altresì le conoscenze e le competenze maturate dal candidato nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione, fermo restando quanto previsto dalla Legge 169/2008 e recepiti del documento del CdC del 15 maggio.

Valutazione massima pari a 20 punti.